

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo

Rimessa in vigore e modifica del 9 febbraio 2010

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006, del 24 maggio 2007, del 28 febbraio 2008 e del 10 marzo 2009¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'artigianato del metallo sono rimessi in vigore.

II

Il decreto del Consiglio federale del 18 agosto 2006 menzionato alla cifra I è inoltre modificato come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. b

III

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 37.6 Salari minimi/Categorie di lavoratori

¹ FF **2006** 6201, **2007** 3899, **2008** 1647, **2009** 1367

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2010 e ha effetto sino al 30 giugno 2012.

9 febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova